

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*